

# **COMUNE DI FOLLO**

Provincia di La Spezia

[P.za](#) Matteotti Tel. 0187 599911 Fax 0187 558149

---

**AREA AMMINISTRATIVA**

**SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA**

( Deliberazione del Cons.Com.le Nr. 37 del 24.07.04.)

### **Art. 1**

#### **(Oggetto del Regolamento)**

Costituisce oggetto del presente regolamento la disciplina dell'attività di estetista, come definita dall'art. 1 della legge 4 gennaio 1990 n. 1.

Con diverso e separato regolamento sono disciplinate le attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e per donna ai sensi della legge 14 febbraio 1963 n. 161 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono soggette al presente regolamento tutte le attività di estetista, quali che siano la forma di impresa prescelta ed il luogo in cui esse sono svolte.

I centri di abbronzatura sono compresi nell'attività di estetista e pertanto sono sottoposti alla disciplina del presente regolamento.

L'attività di estetista non può svolgersi in forma ambulante o di posteggio, salvo quanto stabilito dal successivo art. 2 del presente regolamento, è invece ammesso l'esercizio dell'attività presso il domicilio dell'esercente o presso apposita sede designata dal committente, salvo i requisiti igienico-sanitari dei locali come stabilito dal successivo art. 10.

L'attività è disciplinata dalla legge 4 Gennaio 1990 n. 1, dalla legge regionale 2 Gennaio 2003 n. 3 nonché dalle disposizioni del presente regolamento.

## **Art. 2**

### **(Autorizzazione amministrativa)**

Chiunque intenda aprire o trasferire in altra sede un esercizio di estetista deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune sulla base dei requisiti e nel rispetto delle procedure stabilite nel presente regolamento.

L'autorizzazione è valida esclusivamente in relazione ai locali in essa specificatamente indicati. E' tuttavia consentito, anche al di fuori di questi, lo svolgimento di prestazioni rese in via occasionale nel corso di iniziative di moda o di spettacolo ovvero per finalità promozionali.

E' ammesso il cumulo dell'autorizzazione di cui al presente articolo con quella relativa all'attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e per donna, purchè ricorrano tutti i requisiti previsti per ciascuna di esse dalle rispettive norme regolamentari.

## **Art. 3**

### **(Requisiti per l'esercizio dell'attività)**

Costituiscono requisiti per l'esercizio dell'attività di estetista:

- possesso, per le imprese artigiane, dei requisiti di cui alla legge 08.08.1985 n. 443 ovvero, per le imprese diverse;
- iscrizione nel Registro delle Ditte presso la Camera di Commercio;
- idoneità sanitaria di tutti gli addetti al servizio sulla persona;
- idoneità igienico-sanitaria e di sicurezza dei locali e delle attrezzature;

- possesso, da parte di tutti gli addetti al servizio sulla persona, ad eccezione degli apprendisti, della qualificazione professionale di cui all'art. 2 della legge 23.12.1970 n. 1142 relativa all'attività svolta;
- rispetto delle distanze minime degli esercizi preesistenti, come stabilite a norma del successivo art. 4.

#### **Art. 4**

##### **(Distanze tra esercizi e rapporto con la popolazione)**

L'apertura e il trasferimento di un esercizio possono essere autorizzati solo a condizione che lo stesso si collochi ad una distanza non inferiore a 70 metri in linea d'aria dal più vicino esercizio preesistente.

A tal fine il computo della distanza dovrà effettuarsi tramite rilievo con raggio catastale riferito al centro degli ingressi principali degli esercizi.

Eventuali deroghe alle distanze minime previste dal presente regolamento possono essere concesse per gravi e giustificati motivi con ordinanza del Sindaco su parere conforme della commissione.

Il rapporto tra esercizi di estetista e la popolazione residente e fluttuante è di uno ogni 1.500 abitanti o frazione di 1.500, per cui preso atto che nel Comune sono già operanti n. 2 attività di estetista a fronte di una popolazione di 5.804 abitanti, si prevede una nuova autorizzazione a Piano di Follo e una a Piana Battolla.

#### **Art. 5**

##### **(Orari e tariffe)**

Gli orari giornalieri delle attività di cui al presente regolamento ed i periodi di chiusura obbligatoria durante l'anno sono stabiliti con ordinanza del Sindaco, sentito il parere della Commissione.

Il titolare dell'esercizio ha l'obbligo di esporre l'orario di servizio in modo ben visibile dall'esterno del negozio e di depositare copia dello stesso presso l'Ufficio Comunale competente.

Il titolare dell'esercizio ha ugualmente l'obbligo di esporre le proprie tariffe in modo ben visibile alla clientela e depositarne copia presso l'Ufficio Attività Produttive del Comune.

## **Art. 6**

### **(Domanda di autorizzazione)**

La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività di estetista deve contenere le seguenti indicazioni:

- denominazione dell'impresa e generalità complete del titolare, per le imprese individuali;
- generalità complete dei legali rappresentanti e copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, depositati a norma di legge, per le imprese in forma societaria;
- indicazione dei locali prescelti per l'esercizio dell'attività e planimetria in scala 1:100 degli stessi;
- certificazione relativa alla qualificazione professionale del titolare o degli eventuali soci e dipendenti addetti al servizio.

La documentazione di cui al successivo art. 10, necessaria per il rilascio della certificazione di idoneità sanitaria degli addetti e dei locali (parere dell'A.S.L.), può essere anche presentata dopo che sia stato reso il parere della Commissione di cui all'art. 11.

## **Art. 7**

### **(Efficacia dell'autorizzazione)**

L'autorizzazione per l'esercizio delle attività di estetista, rilasciata dal dirigente del servizio competente, ha validità a tempo indeterminato e non è soggetta a vidimazione.

Il titolare è obbligato a depositare in Comune, entro novanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, il certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle Ditte presso la Camera di Commercio. La mancata presentazione nei termini indicati comporta la decadenza dell'autorizzazione.

Ogni variazione che riguardi il personale addetto al servizio deve essere immediatamente comunicata dal titolare insieme alla documentazione necessaria a comprovare il possesso di tutti i requisiti sanitari e professionali.

Ogni modifica apportata alla struttura edilizia dei locali o agli impianti tecnologici comporta l'espletamento delle procedure di controllo sanitario di cui al successivo art. 10 e deve essere annotata sull'autorizzazione.

L'autorizzazione deve rimanere esposta nei locali dell'esercizio.

## **Art. 8**

### **(Voltura dell'autorizzazione)**

I subingressi e le modifiche di compagine sociale vengono autorizzati dall'Ufficio Attività Produttive senza acquisire il parere preventivo della Commissione di cui al successivo art. 11.

Nel caso di subingresso per cessione o affitto di azienda è ammesso il proseguimento, senza interruzione, dell'attività da parte del subentrante, purchè questi richieda al Sindaco, la voltura dell'autorizzazione e sia in possesso della qualificazione professionale e del libretto di idoneità sanitaria e produca inoltre copia del contratto di cessione.

In caso di decesso del titolare, gli eredi in possesso della qualificazione professionale rilasciata dalla C.P.A. che intendano proseguire nell'attività, devono presentare regolare domanda di subingresso al Comune. Essi possono ottenere l'intestazione dell'autorizzazione per un periodo di due anni anche in mancanza della qualifica professionale, purchè venga dimostrata che l'attività è esercitata da persona qualificata.

Scaduto il termine senza che alcuno degli eredi comprovi il possesso dei requisiti soggettivi necessari, l'autorizzazione decade.

## **Art. 9**

### **(Revoca e decadenza dell'autorizzazione)**

L'autorizzazione amministrativa è revocata qualora vengano meno i requisiti soggettivi ed oggettivi che ne hanno consentito il rilascio.

La medesima è dichiarata decaduta qualora il titolare:

- non dia inizio all'attività entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
- non depositi la documentazione di cui al precedente art. 7, 2° c. nei termini previsti dallo stesso articolo;
- sospenda l'attività per un periodo di oltre 90 giorni senza che ricorrano le condizioni di cui al comma successivo o comunque per un periodo superiore ad un anno;

Per gravi e comprovati motivi di salute il titolare dell'autorizzazione può sospendere l'attività, per un periodo massimo di un anno, salvo l'obbligo di preventiva immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale.

## **Art. 10**

### **(Idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e degli addetti)**

L'accertamento dei requisiti di sicurezza ed igienico sanitari di cui al punto 4 dell'art. 3 del presente regolamento, viene eseguito dal Servizio di Igiene Pubblica che esprime pareri sia sui requisiti igienico-sanitari dei locali che delle attrezzature e le suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione.

Il Servizio Igiene Pubblica rilascerà una dichiarazione di idoneità igienico-sanitaria, oltre che per l'apertura di nuovi esercizi, per il subentro e per il trasferimento di quelli esistenti e ogni qualvolta vengano a mutare le condizioni oggettive precedentemente accertate.

La richiesta di idoneità igienico-sanitaria sarà indirizzata al Comune di Follo – Ufficio Attività Produttive e dovrà contenere:

- generalità del richiedente;
- ubicazione dell'esercizio;
- certificato di destinazione d'uso dell'immobile;
- certificato di agibilità dell'immobile;
- planimetria dell'esercizio in duplice copia, in scala 1:100, indicante la destinazione dei singoli vani, la loro superficie ed altezza e la disposizione degli arredi;
- relazione in duplice copia, sullo stato dei locali, delle attrezzature per l'esercizio dell'attività, numero di posti di lavoro;
- modalità di approvvigionamento idrico e di smaltimento delle acque reflue e dei rifiuti prodotti dall'attività;
  - dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico;
- dichiarazione di conformità dell'impianto idrico.

Per regolarizzare gli esercizi esistenti, come previsto dall'art. 11 della legge 04/01/90 n. 1, il Comune richiederà alla Spett.le A.S.L. un parere di idoneità igienico-sanitaria dei locali, i quali dovranno essere adeguati alle norme previste dalla Legge 46/90 che prevede fra l'altro la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e dell'impianto idraulico.

I locali destinati all'esercizio di attività di estetista devono presentare altezza netta interna conforme a quanto prescritto dal Regolamento Edilizio e di Igiene Comunale, essere ufficialmente ampi anche in relazione al numero di posti di lavoro, ben illuminati e ventilati naturalmente, costruiti con pavimenti e rivestimenti fino all'altezza di m. 2 in materiale impermeabile e lavabile con acqua disinfettante.

I locali dovranno essere muniti di lavandini fissi serviti di acqua corrente calda e fredda e dotati di idoneo sistema di smaltimento delle acque reflue, in numero proporzionato ai posti di lavoro. Dovranno essere collocati idonei recipienti muniti di coperchio con copertura a pedale necessari per la raccolta, temporanea conservazione e successiva asportazione dei rifiuti solidi e liquidi.

Gli stessi locali devono essere mantenuti sgombri da altri oggetti non necessari alla lavorazione. Sia i locali che gli arredi devono essere mantenuti in idonee condizioni di manutenzione e pulizia.

Gli esercizi di estetista dovranno essere dotati di servizi igienici propri, completi di bagno e antibagno, conformi a quanto prescritto dai Regolamenti Comunali, con pavimenti e pareti rivestiti di materiale lavabile fino a 2 m. di altezza, apparecchiature idrosanitarie in materiale disinfettabile, divisi per sesso quando l'attività è prevista per uomo e donna.

Agli esercizi esistenti è concesso un periodo di 12 mesi per adeguare le proprie strutture alle norme previste dal presente Regolamento.

Le apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico dovranno risultare conformi a quanto prescritto dalla normativa specifica ed il loro uso dovrà avvenire conformemente alle norme emanate in materia.

Tutti gli impianti tecnologici dovranno essere conformi a quanto prescritto dalla legge 05/03/1990 n. 46.

I locali per l'attività devono essere dotati di impianti o apparecchi di disinfezione dello strumentario e degli oggetti destinati alla lavorazione; dovranno essere dotati altresì di una cassetta di medicazione e di disinfettanti per sopperire ad eventuali necessità dei clienti e del personale addetto alla lavorazione.

L'esercizio deve essere fornito di poltrone e lettini idonee all'uso e di attrezzature, suppellettili e biancheria che dovranno essere tenute costantemente pulite.

Le attrezzature e le suppellettili devono essere disinfettate dopo ogni utilizzo; la biancheria deve essere cambiata per ogni cliente e una volta usata, non potrà essere utilizzata se non lavata con materiale detergente e disinfettante. Laddove possibile dovrà essere privilegiato l'uso di biancheria monouso.

La biancheria usata sarà tenuta in uno scaffale distinto da quello della biancheria pulita e sarà allontanata giornalmente all'esercizio per essere sottoposta ad una nuova lavatura e disinfezione.

I procedimenti tecnici di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere eseguite in presenza di idoneo ricambio d'aria dei locali.

I prodotti cosmetici impiegati devono rispondere ai requisiti prescritti dalla legge 01/10/1986, n. 713 e successive integrazioni e modificazioni.

Il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie e indossare una sopravveste sempre in perfetto stato di pulizia.

Le persone manifestamente affette da malattie contagiose o parassitarie, da eruzioni cutanee o da evidenti alterazioni della pelle non potranno essere servite.

Ai sensi della deliberazione n. 7197/94 della Giunta Regione Liguria, nei locali dove viene svolta l'attività di estetista dovrà essere affisso il seguente avviso al pubblico nelle dimensioni prescritte.

### **“AVVISO E TUTELA DELLA SALUTE ”**

Si richiama l'attenzione dei signori clienti che intendono sottoporsi a trattamenti estetici e che risultino affetti da particolari patologie di informarne tempestivamente l'estetista e di consultare al riguardo il proprio medico di fiducia (in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge regionale 1993, n. 50).

Coloro che intendono svolgere, a richiesta del cliente, il servizio presso sedi designate dal cliente, dovranno essere forniti di apposita valigetta contenente gli strumenti necessari nel rispetto delle norme sanitarie e possibilmente dovranno essere utilizzati strumenti monouso.

Il personale di lavoro e di assistenza di ambo i sessi, comunque adibito all'esercizio, deve essere munito di libretto di idoneità sanitaria.

I libretti di idoneità sanitaria delle persone suddette devono essere tenuti in custodia dal conduttore dell'esercizio per essere esibiti ad ogni richiesta degli addetti al controllo e soggetti al rinnovo di validità annuale, previa visita sanitaria da praticarsi sempre a cura del Servizio di Igiene Pubblica.

### **Art. 11**

#### **(La commissione consultiva)**

La commissione consultiva comunale prevista dall'art. 2 bis della legge 14.02.1963 è nominata con Delibera di Giunta e dura in carica cinque anni.



La commissione è presieduta dal Dirigente o da un suo delegato ed è così composta:

- 3 rappresentanti effettivi delle Associazioni degli Artigiani aderenti alle Confederazioni nazionali firmatarie dei CCNL, che siano espressione del settore estetico;
- 2 rappresentanti dei lavoratori nominati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentativi;
  
- il responsabile del settore igiene pubblica dell'USL o un suo delegato;
- il Comandante dei Vigili Urbani o un suo delegato;
- un rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o un artigiano della categoria residente nel Comune e designato dalla stessa commissione;
- funge da segretario un dipendente del Settore Attività Produttive.

## **Art. 12**

### **(Compiti della commissione)**

La commissione consultiva comunale è chiamata ad esprimere un parere, obbligatorio ma non vincolante, nei seguenti casi:

- rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente art. 2;
- modifica, revoca e decadenza delle autorizzazioni stesse;
- modifica o revisione del presente regolamento.

Il Presidente potrà sottoporre all'esame della commissione ogni altro argomento che l'Amministrazione Comunale ritenesse utile ai fini di una migliore gestione del settore.

## Art. 13

### **(Funzionamento della commissione)**

Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza di almeno metà dei suoi componenti convocati per iscritto almeno otto giorni prima della riunione. Farà fede la data del

timbro postale di partenza. Se per due volte consecutive la commissione regolarmente convocata non raggiunge la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, la terza riunione sarà valida qualunque sia il numero dei partecipanti. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

In caso di dimissioni, perdita dei requisiti o decesso di uno o più rappresentanti di cui alle lettere a), b), e) del primo comma, il Comune provvede alla sua sostituzione. La designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione.

## **Art. 14**

### **(Controlli e sanzioni)**

Gli Agenti di Polizia Municipale e il Personale di Ispezione della A.S.L., incaricati della vigilanza sulle attività previste nel presente regolamento, sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette.

Le infrazioni al Regolamento Comunale sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 8 della Legge Regionale 14/09/93 n. 50, dall'art. 12 della Legge 04/01/90 n. 1 e dalla Legge Regionale 02/01/03 n. 3.

Per qualsiasi altra violazione che non rientri nei casi previsti dalle leggi citate sarà applicata una sanzione fino a € 250,00.

In caso di reiterate violazioni del presente Regolamento, il Dirigente può disporre la chiusura temporanea dell'esercizio da un minimo di tre giorni e fino ad un massimo di trenta giorni.

Nell'ipotesi di attività abusivamente esercitata, il Dirigente dispone l'immediata cessazione dell'attività, eseguibile anche coattivamente.

## **Art. 15**

### **(Norma finale)**

E' abrogata ogni norma regolamentare o deliberazione comunale incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.